



E.Bi.P.I.C.

ENTE BILATERALE PICCOLE IMPRESE E COOPERATIVE



E.Bi.P.I.C.

**ENTE BILATERALE PICCOLE IMPRESE E
COOPERATIVE**

SERVIZI

GUIDA INTRODUTTIVA

I Vantaggi dell'iscrizione ad EBIPIC

Aderendo all' EBIPIC, le imprese avranno la possibilità di usufruire, a condizioni vantaggiose e presso tutte le Strutture Territoriali , di servizi di assistenza contrattuale (apprendistato, tirocini, certificazione dei contratti etc), consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.gls 81/08);e inoltre, alla luce della nuova riforma del mercato del lavoro, EBIPIC svolge un' attività di intermediazione per il collocamento al lavoro presso tutti i nostri C.T.P. (Centri Territoriali Paritetici) .

Autorizzazioni ad EBIPIC

L'INPS Con Circolare n. 116 del 2 ottobre 2014 e la Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate con risoluzione 83/E, hanno istituito la distinta causale contributo "**EBI1**" da destinare ad EBIPIC, per l'adesione tramite F24 (vedi allegato*).

Perché aderire all'Ente Bilaterale?

In riferimento alla L. 30/03 e successivamente agli accordi interconfederali del 15 dicembre 2009, sottoscritti dalle Organizzazioni Imprenditoriali e da quelle Sindacali dei Lavoratori, il sistema della bilateralità è finalizzato all'erogazione di prestazioni di welfare sia per le imprese che per i lavoratori.

I trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolati, per tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di

categoria firmatarie di contratti collettivi nazionali, regionali o territoriali.

Le imprese che non aderiscono al sistema degli Enti Bilaterali e che non versano il relativo contributo, dovranno corrispondere a ciascun dipendente un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) di € 325,00 annui pari ad € 25,00 lordi, per ciascuna mensilità .

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e dovrà essere corrisposto con cadenza trimestrale; esso ha un carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle prestazioni erogabili dal sistema degli Enti Bilaterali applicabili a livello nazionale e regionale (cosiddetta contrattualizzazione delle prestazioni).

Le imprese che non aderiscono al sistema bilaterale sono obbligate, se richiesto, anche all'erogazione diretta verso il dipendente di servizi equivalenti a quelli erogati dall'Ente Bilaterale ai suoi iscritti. Le imprese che invece aderiscono all'Ente Bilaterale e che rispettano i relativi obblighi contributivi, assolvono ogni loro impegno nei confronti dei lavoratori.

Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

Modalità di iscrizione

Per aderire ad EBIPIC, le imprese possono far riferimento agli uffici centrali e periferici delle organizzazioni promotrici o, in alternativa, scaricare dal sito www.ebipic.it la modulistica allegata alla presente guida. La stessa può essere trasmessa anche attraverso

l'indirizzo info@ebipic.it. L'ufficio competente provvederà, a proprio insindacabile giudizio, alla valutazione della relativa ammissibilità dandone conseguente comunicazione all'impresa.

Versamento contributo EBI1

L'attività dell'E.BI.P.I.C. è finanziata con un contributo stabilito nella misura dello 0,90% a carico dell'azienda e dello 0,10% a carico del lavoratore sulla paga base. Le Parti si danno atto che, nel computo degli aumenti del Contratto, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% sulla retribuzione conglobata erogata mensilmente dall'azienda. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile.

Per aderire all'E.BI.P.I.C., in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale "**EBI1**" nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiate azienda", la matricola Inps dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

4) In alternativa a quanto sopra esposto il versamento può essere effettuato con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento attraverso bonifico bancario c/o: BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. IBAN: IT 07J0306914898100000000685 - Intestatario: ENTE BILATERALE PER LE PICCOLE IMPRESE E COOPERATIVE in sigla E.BI.P.I.C., via Macedonia 100, 00183 Roma (RM) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'E.BI.P.I.C. previsto dall'art. 16 dello statuto vigente".